

**DELIBERAZIONE 14 GIUGNO 2012**  
**245/2012/R/EEL**

**INCLUSIONE, NEL NOVERO DELLE RETI INTERNE D'UTENZA, DEGLI IMPIANTI DELLA SOCIETÀ SASOL ITALY SPA**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 14 giugno 2012

### **VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Supplemento ordinario n. 176, del 31 luglio 2009 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 novembre 2009, ARG/elt 175/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 175/09);
- la deliberazione dell'Autorità 12 aprile 2010, ARG/elt 52/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 52/10);
- la deliberazione dell'Autorità 6 maggio 2010, ARG/elt 66/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 66/10);
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2012, 130/2012/R/EEL (di seguito: deliberazione 130/2012/R/EEL);
- la lettera dell'Autorità al Ministero dello Sviluppo Economico del 14 aprile 2010 (prot. Autorità n. 15461);
- la lettera del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 maggio 2010 (prot. Autorità n. 17619);
- la comunicazione pervenuta dalla società Sasol Italy S.p.A. del 4 aprile 2012 (prot. Autorità n. 11046 del 6 aprile 2012).

### **CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 33, comma 1, della legge 99/09, definisce le condizioni per l'identificazione delle reti interne d'utenza in quanto:

- a) rete esistente alla data di entrata in vigore della predetta legge, ovvero è una rete di cui, alla medesima data, siano stati avviati i lavori di realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
  - b) connette unità di consumo industriali, ovvero connette unità di consumo industriali e unità di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, purché esse siano ricomprese in aree insistenti sul territorio di non più di tre comuni adiacenti, ovvero di non più di tre province adiacenti nel solo caso in cui le unità di produzione siano alimentate da fonti rinnovabili;
  - c) è una rete non sottoposta all'obbligo di connessione di terzi, fermo restando il diritto di ciascuno dei soggetti ricompresi nella medesima rete di connettersi, in alternativa, alla rete con obbligo di connessione di terzi;
  - d) è collegata tramite uno o più punti di connessione a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kV;
  - e) ha un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della medesima rete. Tale soggetto può essere diverso dai soggetti titolari delle unità di consumo o di produzione, ma non può essere titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica;
- con la deliberazione ARG/elt 175/09, l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato all'individuazione delle reti interne d'utenza e dei relativi gestori;
  - con la deliberazione ARG/elt 52/10, l'Autorità ha predisposto:
    - un primo elenco di reti elettriche per le quali prevedere l'inclusione nel novero delle reti interna d'utenza, essendo conformi a tutte le condizioni a tal fine previste dalla legge 99/09,
    - un secondo elenco, costituito da reti con obbligo di connessione di terzi che sarebbero considerate reti interne d'utenza se non vigesse la previsione dell'articolo 33, comma 1, lettera c), della legge 99/09, il quale ha previsto, per tali reti, l'assenza dell'obbligo di connessione di terzi;
  - a seguito delle lettere del 14 aprile 2010 e del 4 maggio 2010 tra l'Autorità ed il Ministero dello Sviluppo Economico, con la deliberazione ARG/elt 66/10, l'Autorità ha individuato l'elenco delle reti interne d'utenza, modificando, di conseguenza, la Tabella 1 di cui alla deliberazione ARG/elt 52/10;
  - con la deliberazione 130/2012/R/EEL, l'Autorità ha ulteriormente aggiornato la Tabella 1, della deliberazione ARG/elt 52/10 includendo le reti elettriche di due società.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- la deliberazione ARG/elt 52/10 ha disposto di prevedere la valutazione di eventuali future richieste di inserimento nel novero delle reti interne d'utenza e di trasmettere l'elenco delle reti interne d'utenza, conseguentemente aggiornato, al Ministero dello Sviluppo Economico;
- nella medesima deliberazione l'Autorità ha ritenuto di considerare rilevante la presenza, alla data di entrata in vigore della legge 99/09, di soggetti terzi connessi alla rete di cui è richiesta l'inclusione nel novero delle reti interna

d'utenza, ossia di soggetti diversi dal gestore e dalle società appartenenti al medesimo gruppo societario del gestore stesso;

- la comunicazione pervenuta dalla società Sasol Italy S.p.A. è stata effettuata secondo le disposizioni di cui alla deliberazione ARG/elt 175/09;
- le caratteristiche della rete elettrica della medesima società sono coerenti con le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 99/09, ai fini dell'identificazione delle reti interne d'utenza.

**RITENUTO DI:**

- includere nel novero delle reti interne d'utenza di cui alla Tabella 1, della deliberazione ARG/elt 52/10, aggiornata con la deliberazione 130/2012/R/EEL, la rete elettrica della società Sasol Italy S.p.A.;
- comunicare, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, lettera a), della legge 99/09, l'elenco delle reti interne d'utenza, come modificato rispetto alla Tabella 1, della deliberazione ARG/elt 52/10 aggiornata con la deliberazione 130/2012/R/EEL, al Ministero dello Sviluppo Economico

**DELIBERA**

1. di sostituire la Tabella 1, di cui alla deliberazione ARG/elt 52/10, aggiornata con la deliberazione 130/2012/R/EEL, con la Tabella 1 di cui al presente provvedimento;
2. di comunicare, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, lettera a), della legge 99/09, la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

14 giugno 2012

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*